

(N. 524)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRACASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Modifica dell'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,  
sull'ordinamento della professione di giornalista

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale ordinamento della professione di giornalista, stabilito dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, ha presentato fin dall'inizio notevoli lacune per cui da più parti sono state invocate modifiche ed aggiornamenti. Presso la competente Commissione giustizia della Camera dei deputati si trovano già in corso alcuni disegni e proposte di legge concernenti emendamenti a tale ordinamento, ed è augurabile che al più presto tale Commissione, possibilmente in sede legislativa, decida in merito ai provvedimenti proposti.

Appare però opportuno che in tale sede, e questo è lo scopo che si propone il disegno di legge che ho l'onore di presentare, sia tenuto opportunamente conto della legittima aspirazione dei direttori di periodici di essere iscritti anch'essi, dopo un opportuno periodo di esperienza e di prova, nell'Albo dei giornalisti, togliendoli dal cosiddetto « elenco speciale » la cui funzione in verità non si riesce a capire e presenta anzi, dal punto di vista giuridico, seri motivi di illegittimità.

Appare giusto che un direttore di periodico, che possa documentare una continua ed assidua attività giornalistica, abbia il diritto di essere ammesso nell'elenco dei pubblicisti, anche per sanare l'anomala situazione che deriva attualmente dal fatto che un semplice collaboratore di un periodico può essere iscritto, con una dichiarazione del direttore di una pubblicazione e con un certo numero di articoli firmati, ai sensi dell'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, al predetto elenco dei pubblicisti, mentre nello stesso elenco non ha diritto di cittadinanza il direttore che con la sua dichiarazione ha reso possibile l'iscrizione del collaboratore.

L'Unione stampa periodica italiana, che associa e rappresenta centinaia di periodici, in massima parte tecnici, scientifici, professionali, culturali e specializzati, si sta battendo da tempo interpretando la legittima richiesta di quanti operano nel campo del giornalismo periodico, per un emendamento all'Ordinamento professionale atto a rimediare all'incongruenza sopra segnalata. A tale riguardo, nel corso del V Congresso nazionale della stampa periodica, svoltosi sotto l'alto

patronato del Presidente della Repubblica ed alla presenza di rappresentanti di Governo, è stato ad unanimità approvato il seguente ordine del giorno, che il sottoscritto ritiene possa adeguatamente documentare la presente relazione:

« Il V Congresso nazionale della stampa periodica, indetto dall'USPI e svoltosi a Reggio Calabria dal 14 al 16 maggio 1969;

esaminata la particolare situazione di numerosi periodici di elevato valore sociale, scientifico e culturale, i cui direttori, nonostante la loro effettiva lunga carriera giornalistica, sono tenuti nell'elenco speciale annesso all'Albo, pur avendo requisiti professionali di gran lunga superiori a quelli di altri iscritti che non svolgono da tempo alcuna attività pubblicistica;

ritiene inadeguata la legislazione esistente per quanto riguarda l'appartenenza all'Albo dei giornalisti dei direttori di periodici;

auspica pertanto che da parte del Governo o di parlamentari sensibili al problema della stampa e della categoria giornalistica, venga presentato un disegno di legge per la modifica dell'attuale legislazione sulla disciplina della professione di giornalista per quanto riguarda la posizione giuridica nei confronti dell'Albo dei direttori di periodici;

esprime voti perchè l'auspicata modifica contempli il passaggio dall'elenco speciale a quello dei pubblicisti per i direttori responsabili di periodici in grado di documentare la regolare pubblicazione di almeno 6 numeri per anno del periodico diretto nell'ultimo biennio ».

Per i motivi sopra esposti, esprimo la fiducia che non mancherà al disegno di legge che ho l'onore di presentare, composto da un articolo unico contemplante un'integrazione dell'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la vostra approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico*

L'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 concernente l'ordinamento della professione di giornalista è modificato come segue:

« *Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti.* — Per la iscrizione all'elenco dei pubblicitisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicitistica regolarmente retribuita da almeno due anni.

I direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco dei pubblicitisti dopo aver compiuto almeno un biennio di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 28. Per la loro iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti la domanda dev'essere corredata oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31 anche da almeno dodici numeri, editi nel corso dell'ultimo biennio, della pubblicazione da essi diretta e dal certificato dell'editore della pubblicazione che comprovi che l'attività direzionale è regolarmente retribuita da almeno due anni.

Anche per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 31 ».